

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE TOSCANA (logo)
e
UNICOOP FIRENZE (logo)**

**per la promozione e diffusione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura
negli spazi BiblioCoop messi a disposizione da Unicoop Firenze
nei propri centri commerciali**

REGIONE TOSCANA (Codice fiscale e Partita IVA 01386030488), in seguito indicata come "Regione", ente di diritto pubblico con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10, rappresentata da Roberto Ferrari il quale nella sua qualità di Direttore della Direzione "Cultura e Ricerca" ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente n. 141 del 31 luglio 2015 e autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1, per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del/.../2019;

E

UNICOOP FIRENZE s.c., C.F. 00407780485, rappresentata dal Direttore Soci e Strategie Barbara Pollero, nata a Empoli (FI) il 17 agosto 1973, domiciliata presso Unicoop Firenze s.c., via Santa Reparata n. 43 – 50129 Firenze;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 11, comma 3 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" afferma che "Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità"

- la Regione Toscana prevede tra gli obiettivi generali del "Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020", approvato con Risoluzione del consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, nell'ambito del Progetto Regionale n. 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali", quello di sostenere e potenziare il sistema documentario regionale, al fine di garantire servizi di qualità per le diverse fasce di pubblico, attraverso la conservazione del patrimonio culturale e immateriale, la sua implementazione e la sua conoscenza e valorizzazione;

- la nota di aggiornamento al "Documento di economia e Finanza Regionale (DEFER) 2018", approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 31 luglio 2018, individua nell'ambito del Progetto regionale 4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" la linea di intervento 4 ("Sistema documentario regionale e rete delle istituzioni culturali") con azioni volte a sostenere iniziative con carattere di eccellenza e progetti tematici in ambito bibliotecario e archivistico e progetti di cooperazione fra sistemi per la valorizzazione delle buone pratiche fra le reti anche in collaborazione con soggetti privati attivi nel settore, sviluppando sia il servizio di prestito

interbibliotecario fra reti che l'offerta dei servizi e delle risorse digitali messe a disposizione dei cittadini toscani;

- risale al 2010 l'inizio della collaborazione tra Regione Toscana e Unicoop Firenze per l'attivazione di servizi bibliotecari e di lettura negli spazi messi a disposizione all'interno dei centri commerciali della stessa Unicoop Firenze (denominati poi "BiblioCoop") e che la suddetta collaborazione è stata attuata, prima con l'approvazione di uno specifico Protocollo di intesa a valere sul biennio 2010-2012 (deliberazione di Giunta Regionale n. 815 del 13-9-2010), poi dal 2012, mediante il *Piano integrato per la cultura per gli anni 2012-2015* (deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio 2012), prorogato ai sensi di legge fino al 31 dicembre 2017;

- detta collaborazione tra Regione Toscana e Unicoop Firenze è stata valutata positivamente sia perché ha promosso nei centri commerciali di Unicoop Firenze i servizi bibliotecari pubblici, garantendo in modo più capillare ed esteso l'accessibilità e fruibilità del patrimonio documentario toscano e creando nuove occasioni di incontro dei cittadini con il libro e la lettura, sia perché ha consentito di qualificare maggiormente gli stessi centri commerciali in senso inclusivo, sociale e culturale; dunque con risultati assolutamente coerenti e rispondenti agli obiettivi strategici di entrambi i partner coinvolti, da quelli della politica culturale di Regione Toscana a quelli promossi da Unicoop Firenze;

- è stata ravvisata la necessità comune di Regione Toscana e Unicoop Firenze di proseguire la collaborazione per potenziare e sviluppare ulteriormente i servizi bibliotecari e di lettura all'interno degli spazi disponibili nei centri commerciali di Unicoop Firenze ("BiblioCoop"), in particolare per lo svolgimento del servizio di prestito bibliotecario e per la realizzazione di attività ed iniziative di promozione della lettura e della cultura, al fine di ampliare la base sociale della lettura in un contesto di non-lettura come quello dei centri commerciali, in una più ampia ottica di garantire a tutti il diritto all'informazione e alla lettura;

CONSIDERATO CHE:

- Unicoop Firenze dal 2010 ha attivato n. 36 BiblioCoop all'interno degli spazi soci nei punti vendita di propria competenza;

- Unicoop Firenze ha collocato il progetto BiblioCoop all'interno del proprio piano di iniziative sociali, e coerentemente le BiblioCoop promuovono iniziative culturali eventualmente anche in collaborazione con le Reti documentarie locali e con le Biblioteche comunali di riferimento territoriale;

- le BiblioCoop sono un progetto supportato dai volontari organizzati dalle Sezioni Soci Coop in collaborazione con le Biblioteche comunali di riferimento territoriale;

- Unicoop Firenze e Regione Toscana condividono l'idea che la promozione della lettura e la diffusione dell'uso del libro e delle biblioteche siano azioni strategiche al fine di assicurare il diritto di tutti all'informazione e alla lettura;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'intesa è la collaborazione tra Regione Toscana e Unicoop Firenze per la promozione e diffusione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura, negli spazi denominati "BiblioCoop", messi a disposizione da Unicoop Firenze nei propri centri commerciali.

Articolo 2 – Obiettivi

Regione Toscana e Unicoop Firenze, con il presente protocollo, si propongono di promuovere l'uso dei servizi delle biblioteche comunali, il libro e la lettura, con particolare attenzione a coloro che abitualmente non ne fruiscono, attraverso spazi dedicati BiblioCoop che garantiscono il prestito bibliotecario e iniziative di promozione del libro e della lettura, con possibilità di attivare anche altri specifici servizi delle Reti documentarie locali e delle Biblioteche comunali di riferimento delle Sezioni Soci Coop.

Articolo 3 – Azioni

L'obiettivo di cui all'articolo 2 sarà perseguito attraverso le seguenti azioni, realizzate in collaborazione tra Unicoop Firenze e Regione Toscana, ciascuno secondo le rispettive competenze e con le modalità di cui all'articolo 4:

- 1 – attivazione, gestione e sviluppo di punti di prestito libri e lettura, negli spazi BiblioCoop messi a disposizione da Unicoop Firenze, in collaborazione con le Reti documentarie locali e le biblioteche comunali di riferimento territoriale delle Sezioni Soci Coop;
- 2 – aggiornamento e formazione ai volontari delle Sezioni Soci Coop per la promozione del servizio bibliotecario negli appositi spazi BiblioCoop;
- 3 – azioni di comunicazione e promozione del servizio, sia a livello regionale che locale;
- 4 – collaborazione con istituzioni e progetti di rilevanza internazionale, nazionale, regionale, locale, operanti nel settore della filiera del libro e della lettura, al fine di ampliare la base sociale della lettura in un contesto di non-lettura come quello dei centri commerciali, in un'ottica più ampia di rendere effettivo il diritto di tutti all'informazione e alla lettura;
- 5 - monitoraggio annuale delle attività e dei servizi realizzati con rilevazione del numero dei libri prestati e del numero di utenti che hanno utilizzato il servizio per ciascuna BiblioCoop attiva.

Articolo 4 – Impegni delle parti

Nell'ambito delle azioni oggetto del presente protocollo di cui all'articolo 3

- la REGIONE TOSCANA si impegna a:

1 - coordinare e comunicare a tutti i soggetti interessati (Biblioteche comunali, Reti documentarie locali e altri soggetti tra cui i vari attori della filiera del libro e della lettura in Toscana) l'azione congiunta tra Regione Toscana e Unicoop Firenze per promuovere i servizi bibliotecari, il libro e la lettura negli spazi BiblioCoop messi a disposizione da Unicoop Firenze, utilizzando i propri canali web e social (Toscana Notizie <https://www.facebook.com/toscananotizie/>, Pagina facebook delle biblioteche <https://www.facebook.com/RTinbiblioteca>);

2 – valorizzare le BiblioCoop nell'ambito del Sistema documentario toscano e nelle varie occasioni di promozione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura che la Regione Toscana, il Sistema documentario regionale e i diversi attori della filiera del libro e della lettura in Toscana realizzano

(campagne di comunicazione, progetti specifici, convegni, seminari, programmi di promozione della lettura, fiere e festival del libro e della lettura, corsi di aggiornamento professionale);

3 - coordinare e garantire nelle BiblioCoop:

- l'accesso al patrimonio documentario regionale e relativi servizi, tramite Catalogo sia della Biblioteca partner che della Rete documentaria locale di riferimento della biblioteca;
- l'accesso alle risorse digitali delle Reti documentarie toscane, tramite le piattaforme MediaLibraryOnline (cui partecipano 11 reti locali) e Indaco delle Reti di Lucca e di Livorno, come previsto dal regolamento del servizio di biblioteca digitale; nello specifico si prevedono accessi individuali per gli utenti e accessi collettivi nei punti stanziali delle BiblioCoop indicate da Unicoop Firenze;
- la catalogazione dei libri acquisiti come parte integrante del patrimonio librario della biblioteca comunale partner della BiblioCoop.

- L'UNICOOP FIRENZE si impegna a:

1 - mettere a disposizione spazi dedicati alla promozione e diffusione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura, all'interno delle Sezioni Soci nei propri punti vendita, denominati "BiblioCoop" che garantiscono il prestito bibliotecario e iniziative di promozione del libro e della lettura, con possibilità di attivare anche altri servizi delle Reti documentarie locali e delle Biblioteche comunali di riferimento territoriale delle Sezioni Soci Coop mediante stipula di convenzioni o accordi locali specifici.

2 - provvedere all'acquisto di arredi, computer, libri e altro materiale documentario anche su supporto digitale, per le BiblioCoop;

3 - promuovere la partecipazione attiva e collaborazione con le Biblioteche comunali di riferimento territoriale e con l'intera rete documentaria regionale dei volontari delle Sezioni Soci Coop e la loro formazione e aggiornamento;

4 - collaborare ai diversi progetti e iniziative di promozione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura che la Regione Toscana, il Sistema documentario regionale e i diversi attori della filiera del libro e della lettura in Toscana realizzano (campagne di comunicazione, progetti specifici, convegni, seminari, fiere e festival del libro e della lettura, programmi di promozione della lettura, corsi di aggiornamento professionale);

5 - nominare il responsabile della sicurezza dei dati, formare i volontari alla direttiva europea DGPR e incaricare della tenuta della banca dati tutti i volontari che ne avranno accesso;

6 - mettere a disposizione i propri strumenti di comunicazione per la promozione sia del servizio attivato con il progetto, che delle attività e dei servizi delle biblioteche e delle reti documentarie toscane (quali il sito web, le riviste Coop, la newsletter, etc.), con le modalità e nei tempi definiti da Unicoop Firenze;

Articolo 5 – Stipula e durata

Il presente protocollo ha decorrenza dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2020, data di conclusione del progetto stesso.

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale.

La Regione Toscana si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'apposizione della stessa.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

1. Regione Toscana – Giunta regionale nomina Unicoop Firenze Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;
3. Le finalità del trattamento sono: la gestione dei servizi bibliotecari di prestito (iscrizione nuovi utenti, gestione degli iscritti al prestito, registrazione di prestito locale e interbibliotecario anche regionale di libri e altri documenti).
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...).
5. Le categorie di interessati sono: utenti delle biblioteche comunali toscane e di altri istituti appartenenti alle reti documentarie locali.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento; adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

7 - Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

8 - (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente (semestralmente) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

9 - Nel caso in cui per le attività del presente Protocollo che comportano il trattamento di dati personali il Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

10 - Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

11 - Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è

accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

12 - Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Protocollo.

13 - Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

14 - Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

15 - Al termine dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

16 - Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

17 - In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Protocollo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

18 - Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

19 - Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

20 - Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.

21 - Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso la Regione potrà recedere dal Protocollo.

22 - Durante l’esecuzione del Protocollo–nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

REGIONE TOSCANA
Roberto Ferrari
Direzione “Cultura e Ricerca”

UNICOOP FIRENZE s.c.
Barbara Pollero
Direttore Soci e Strategie